

Publicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 3/2019 con le nuove norme

Spazzacorrotti dal 31 gennaio

Corruzione, massimo della reclusione da 6 a 8 anni

DI GIOVANNI GALLI

Nuove norme anticorruzione al via dal 31 gennaio prossimo. È l'effetto della pubblicazione della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019. L'aumento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da 1 a 3 anni e il massimo che passa da 6 a 8 anni di reclusione è uno degli effetti della cosiddetta legge spazzacorrotti, che vieta anche ai condannati per reati di corruzione di fare affari a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione, il cosiddetto Daspo contro i corrotti che prende ispirazione dal mondo del calcio e che dura da un minimo di 5 anni fino all'interdizione a vita. Una delle disposizioni più sensibili è quella sulla prescrizione: si sospende la

prescrizione dal momento della sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. La norma, comunque, non entrerà in vigore da subito ma viene rinviata al 2020, La disposizione non vale solo per i reati di corruzione. Tra le altre novità la possibilità di utilizza-

Si sospende la prescrizione dal momento della sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione

re agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione; il permanere della confisca dei beni anche in caso di amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado, sempre con riferimento ai reati di corruzione; l'eliminazione della possibilità di restare anonimi per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici; il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze.



Il testo della legge sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Garanzie indebolite? C'è reato

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è integrato da ogni tipologia di atti che comportano un indebolimento delle garanzie patrimoniali del contribuente. Così ha stabilito la Corte di cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 46975 del 16/10/2018. Nella specie, nell'am-



bito di una complessa vicenda giudiziaria, veniva impugnato davanti alla Corte, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, previo rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dagli interessati e convalida del decreto di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, aveva disposto la misura cautelare reale, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 4 e 11 del dlgs n. 74/2000, in relazione al capitale sociale di una società. Le imputate, infatti, nelle rispettive qualità di amministratrice di fatto e amministratrice formale della società, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi, avevano compiuto vari atti fraudolenti sui beni della stessa società. Il ricorso, secondo la Corte, era infondato. Evidenza, infatti, la Cassazione, che il reato di sottrazione fraudolenta, di cui all'art. 11 del

dlgs n. 74/2000, è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario e che tra i mezzi fraudolenti vi sono anche le condotte che ostacolano la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni, come quando si pongono in

essere manovre tese a far apparire, contrariamente al vero, che i beni sono insuscettibili di costituire oggetto di soddisfazione della pretesa esecutiva. E anche lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che determina, anche in punto di giurisdizione, laddove sia giustificato con un trasferimento di essere manovre tese a far apparire, contrariamente al vero, che i beni sono insuscettibili di costituire oggetto di soddisfazione della pretesa esecutiva. E anche lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che determina, anche in punto di giurisdizione, laddove sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo, costituisce un ostacolo alla procedura. Né, infine, coglieva nel segno l'obiezione secondo cui si sarebbe stati in presenza di un mero tentativo, dato che il reato di sottrazione fraudolenta va qualificato come un reato di pericolo concreto, per la cui sussistenza è sufficiente che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l'efficacia della procedura esecutiva, non essendo neppure necessario il verificarsi dell'evento.

Giovambattista Palumbo